



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno ventuno del mese di ottobre dell'anno duemilaquattordici nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Dr. Matteo Tedde, la presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei Consiglieri Signori:

N. 25

del 21.10.2014

P	Bamonti Alberto	P	Oggiano Linda
P	Boglioli Elisabetta	P	Pais Michele
P	Camerada Nunzio	P	Piccone Giuseppina Rita
P	Carta Francesca	P	Piras Cesare Emiliano
P	Curedda Vittorio Davide	P	Pirisi Beniamino
P	Daga Enrico Bachisio	P	Pirisi Maurizio
P	Fadda Giuseppe Angelo	P	Porcu Graziano
P	Ferrara Roberto	P	Pulina Piera Monica
P	Loi Alessandro	P	Salaris Maria Grazia
P	Moro Giampietro	P	Sartore Gerolamo Pietro Mario
P	Nasone Alessandro	P	Tanchis Gavino
P	Nonne Mario	P	Tedde Matteo

OGGETTO:
IMPOSTA DI SOGGIORNO
DI CUI AL D. LGS.VO
14 MARZO 2011 N. 23
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
ISTITUTIVO

e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonino Puledda, ha approvato, nei termini di voto *infra* indicati, la seguente proposta di deliberazione dei Servizi Finanziari, Turismo, Sviluppo Economico.

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 istitutivo della Imposta di Soggiorno che prevede la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

Pubblicata all'Albo
Pretorio *on line* del
Comune per gg. 15 dal
28.10.2014

rel. nuovo

[Signature]

Preso atto, ai sensi del sopracitato articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, che tale imposta deve applicarsi, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Dato atto che, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Considerato che il Comune di Alghero rientra tra gli enti che hanno la facoltà di istituire l'imposta in oggetto.

Specificato che nell'ambito della strategia 1.2 del DUP, *Verso una nuova politica del bilancio*, l'Imposta di soggiorno, che l'Amministrazione comunale intende istituire a partire dal 1 gennaio 2015, rientra fra gli indirizzi qualificanti di un'organica misure e azioni di risanamento dei conti del Comune finalizzati a condurre gradualmente il bilancio su un sentiero di concreta sostenibilità finanziaria ed economica, senza operare tagli per i servizi essenziali, specie quelli rivolti alle categorie deboli, e senza precludersi di cogliere le opportunità per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione;

Evidenziato che, in particolare, nell'ambito della strategia di cui sopra, il paragrafo 1.2.2.7 del DUP predetermina le caratteristiche salienti della istituenda imposta qualificandola, in ottemperanza alle previsioni della vigente normativa quale contributo, commisurato al soggiorno in Città dei turisti, da destinare in prevalenza al verde, al decoro, alla messa in sicurezza e alla manutenzione dei spazi urbani. Ciò anche al fine di favorire la proposizione e la riqualificazione di un contesto idoneo a favorire gli investimenti, pubblici e privati sul concetto di una ospitalità turistica avanzata che privilegi l'accoglienza e la fruizione dei servizi preservando e valorizzando la bellezza della Città e del suo territorio;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 19.09.2014, con la quale l'Amministrazione comunale manifestava la volontà di avvalersi della possibilità fornita dal citato articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, a partire dal 2015, proponendo – contestualmente - al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento atto a disciplinarne i presupposti, la misura, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di riscossione.

Rilevato

- che con apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, *“è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti”*;
- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla*

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.

Dato Atto che l'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Preso atto dei dati e le analisi relative ai flussi turistici ad Alghero ed in Provincia di Sassari degli ultimi anni, comunicati al competente Servizio provinciale ai fini ISTAT.

Precisato che, come disposto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive poste nel territorio del Comune di Alghero, le cui posizioni sono state valutate con ponderazione dall'Amministrazione comunale.

Ritenuto di dover assicurare al bilancio dell'Ente un'entrata strutturale per fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive, attuare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, così come indicativamente previsto dalla normativa di riferimento.

Ritenuto opportuno provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno ed alla approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta nel Comune di Alghero.

Preso Atto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui quantificazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che, la Giunta Comunale, all'esito della trattazione della presente pratica da parte del Consiglio Comunale dovrà provvedere, in conformità a quanto deliberato dalla Civica Assemblea alla puntuale determinazione delle tariffe afferenti l'imposta di soggiorno secondo i criteri del relativo regolamento e le indicazioni di cui al punto 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 19.09.2014;

Dato Atto che unitamente alla determinazione delle tariffe di cui sopra la Giunta Comunale dovrà provvedere alla quantificazione del gettito annuo atteso dalla riscossione della imposta di soggiorno nelle annualità 2015 - 2016 - 2017; ciò anche ai fini della successiva predisposizione degli idonei stanziamenti di bilancio, in parte entrata e in parte spesa, nei corrispondenti esercizi finanziari.

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile dei competenti Dirigenti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

Visto il T.U.E.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000.

Visto lo Statuto comunale.

DATO ATTO che la pratica in oggetto è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari Permanenti, nelle sedute del 24 settembre e del 1° ottobre 2014;

PRESO ATTO della trattazione dell'argomento di cui in oggetto nell'ambito delle sedute della Civica Assemblea tenutesi nei giorni 20 e 21 ottobre 2014;

UDITA la relazione illustrativa tenuta nella seduta del giorno 20 ottobre 2014 a cura dell'Assessore delegato per materia Natacha Lampis;

UDITI gli interventi dei Sigg. Consiglieri come sviluppati nel corso delle sedute dei giorni 20 e 21 ottobre 2014 integralmente disponibili in forza della registrazione digitale delle stesse sedute e sinteticamente riportati nel resoconto delle sedute consiliari di cui è caso;

DATO ATTO che nel corso della seduta del giorno 20.10.2014 sono stati presentati, in aula, i seguenti brevi emendamenti, entrambi illustrati dal Cons. Porcu, per il gruppo 5 Stelle Alghero:

EMENDAMENTO n. 1 recante oggetto: Esenzioni_emendamento sostitutivo all'art. 3, finalizzato, più precisamente

a sostituire, nel periodo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), la parola "decimo", con la parola "dodicesimo", ai fini della seguente formulazione: (la parte modificata è sottolineata):

a) i minori entro il dodicesimo anno di età;

EMENDAMENTO n. 2 recante oggetto: Destinazione delle risorse_emendamento sostitutivo all'art. 5, finalizzato, più precisamente

a sostituire, l'intero comma 1 dello stesso articolo, con la seguente formulazione:

1. Il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare vari interventi calcolati nei seguenti termini percentuali:

a) Manutenzioni: __%;

b) Abbellimento degli spazi pubblici: __%;

c) Contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva: __%.

DATO ATTO che nel corso della seduta del giorno 21.10.2014 è stato presentato, in aula, il seguente breve emendamento, illustrato dal Cons. Ferrara, per il gruppo 5 Stelle Alghero:

EMENDAMENTO n. 3 recante oggetto: Esenzioni_emendamento integrativo all'art. 3, finalizzato, più precisamente

a inserire, nel periodo di cui all'art. 3, comma 1, la lettera c) con la seguente formulazione:

- i turisti di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1 – 2 – 3 stelle e strutture extra – alberghiere ex art. 1 del presente regolamento, con esclusione del periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

DATO ATTO che gli emendamenti di cui sopra, contrassegnati dai nn. 1 e 3, hanno riportato il parere favorevole in ordine alla loro regolarità tecnico/contabile, espresso in aula dal Segretario Generale

DATO ATTO altresì che l'emendamento contrassegnato dal n. 2 non ha riportato il prescritto parere di regolarità tecnico/contabile in dipendenza, secondo quanto riferito in aula dal Segretario Generale, della mancata puntuale indicazione delle percentuali afferenti la destinazione delle risorse in trattazione;

DATO ATTO inoltre che nella seduta del 21.10.2014 è stata presentata, in aula, a cura del Consigliere Piras una questione sospensiva tendente a sospendere la trattazione dell'argomento con conseguente rinvio ad altra seduta;

VISTO l'esito delle votazioni esperite sulla pratica in oggetto nei sensi indicati dal resoconto sintetico dell'odierna seduta e qui riassunti:

VOTAZIONE SULLA QUESTIONE SOSPENSIVA: proponente PIRAS:

Presenti: 23; Assenti: 2 (Loi, Moro)

voti:

n. 8 favorevoli;

n. 15 contrari;

QUESTIONE SOSPENSIVA: RESPINTA

VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO N. 1 – relatore PORCU - APPROVATO

Presenti: 23; Assenti: 2 (Loi – Moro);

voti:

n. 16 favorevoli;

n. 3 contrari: (Camerada, Pais, Pirisi M.);

n. 4 astenuti: (Daga – Piras – Pirisi B. – Salaris).

EMENDAMENTO N. 3 – relatore PORCU – NON APPROVATO

Presenti: 24; Assenti: 1 (Loi)

Con voti:

n. 2 favorevoli: (Ferrara, Porcu);

n. 14 contrari;

n. 8 astenuti: (Boglioli – Daga - Salaris – Piras – Pirisi B. - Pirisi M. – Pais – Camerada).

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO COME EMENDATA,
ALL'ART. 3 DELL'ALLEGATO REGOLAMENTO
PER EFFETTO DELL'EMENDAMENTO N. 1, COME SOPRA APPROVATO**

Presenti: 24; Assenti: 1 (Loi);

Con voti:

n. 15 favorevoli;

n. 7 contrari: (Daga - Salaris – Piras – Pirisi B. - Pirisi M. – Pais – Camerada);

n. 2 astenuti: (Ferrara – Porcu)

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Presenti: 23; Assenti: 2 (Loi, Salaris);

Con voti:

n. 15 favorevoli;

n. 6 contrari: (Daga - Piras – Pirisi B. - Pirisi M. – Pais – Camerada);

n. 2 astenuti: (Ferrara – Porcu).

per quanto premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di istituire**, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Alghero, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 14.03.2011 n. 23;
- 3) **Di approvare** il regolamento di disciplina dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, come modificato all'art. 3, comma 1, lettera a), per effetto dell'emendamento n. 1 fatto proprio dalla Civica Assemblea nei sensi esposti in premessa;
- 4) **Di dare atto** pertanto che, rispetto al documento allegato alla proposta di deliberazione, nel Regolamento Istitutivo dell'Imposta di Soggiorno, la formulazione del periodo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è la seguente
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
- 5) **Di dare atto** conseguentemente che al presente atto è allegata la versione del regolamento come approvata dal Consiglio Comunale;
- 6) **Di demandare** al Responsabile dei Servizi Finanziari l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- 7) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui quantificazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- 8) **Di dare mandato** alla Giunta Comunale, all'esito della trattazione della presente pratica da parte del Consiglio Comunale, di provvedere, in conformità a quanto deliberato dalla Civica Assemblea, alla puntuale determinazione delle tariffe afferenti l'imposta di soggiorno secondo i criteri del relativo regolamento, testé approvato con la modificazione di cui ai precedenti punti 3 e 4, nonché nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 19.09.2014, compatibili con il Regolamento qui approvato;
- 9) **Di dare atto** che unitamente alla determinazione delle tariffe di cui sopra, la Giunta Comunale dovrà provvedere alla quantificazione del gettito annuo atteso dalla riscossione della imposta di soggiorno nelle annualità 2015 - 2016 - 2017; ciò anche ai fini della successiva predisposizione degli idonei stanziamenti di bilancio, in parte entrata e in parte spesa, nei corrispondenti esercizi finanziari.
- 10) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con successiva separata votazione che riporta l'esito sopra indicato (15 favorevoli – 6 contrari – 2 astenuti) .



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE del Settore V
Ing. Giovanni Spanedda





IL DIRIGENTE del Settore II
Dott.ssa Francesca Valentina Caria



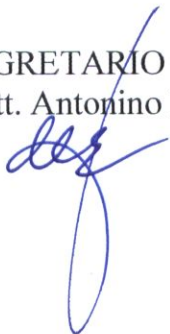
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Francesca Valentina Caria



Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Puledda



IL PRESIDENTE
Dott. Matteo Tedde





Città di Alghero

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino Puledda



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.10.2014

Art.1 - Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Alghero:

- **Strutture ricettive alberghiere:**

alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo.

- **Strutture ricettive all'aria aperta:**

campeggi e villaggi turistici, aree sosta di caravan, autocaravan e altri simili mezzi mobili di pernottamento.

- **Strutture extra-alberghiere:**

case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residence, esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), turismo rurale, agriturismo, nonché le unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali, concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) della L. n. 431/98.

Art.2 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 situate sul territorio comunale e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Alghero.

Art.3 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori entro il dodicesimo anno di età;

a) coloro che pernottano per garantire assistenza a persone ricoverate presso i nosocomi cittadini.

2. Sono altresì esenti dalla imposizione i periodi di permanenza presso le strutture di cui all'art. 1, eccedenti i primi sette pernottamenti consecutivi.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive di cui all'art.1, attraverso la presentazione di apposita documentazione.

Art.4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 1 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. L'articolazione e la misura dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, entro il 31 ottobre precedente l'anno di imposta, con apposita deliberazione ai sensi degli artt. 48, comma 2 e 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Nelle strutture di cui all'art. 1, l'imposta è applicata, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, nella misura del 100% nel periodo di alta stagione e nella misura del 50% nel periodo di bassa stagione.

Art. 5 Destinazione delle risorse

1. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi di manutenzione e di abbellimento degli spazi pubblici e del verde pubblico, potenziamento dei servizi pubblici locali, compresi quelli volti al contrasto dei fenomeni di abusivismo in materia ricettiva.

2. Il relativo gettito dovrà essere allocato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata. Gli impegni di spesa finanziati con tale capitolo, fino alla concorrenza dell'entrata, dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. La ripartizione delle risorse, secondo le finalità di cui sopra, è stabilita annualmente con la medesima Delibera di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento. Al fine di garantire la massima trasparenza, sia la ripartizione preventiva che l'elenco degli interventi effettuati, verranno pubblicati sul sito web del Comune.

Art.6 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Alghero, entro 15 giorni dalla fine del trimestre precedente, il numero dei pernottamenti imponibili, i giorni di permanenza nonché il numero di quelli esenti e le relative motivazioni.
3. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.
5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Alghero del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art.7 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato, il quale provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza.
2. Il versamento dell'imposta di soggiorno è effettuato dal gestore delle strutture ricettive, entro i termini stabiliti al precedente articolo 6 comma 2, mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Alghero o in aggiunta, tramite altre forme di pagamento che verranno comunicate e/o pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.alghero.ss.it.
3. Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta o identificativi di versamento al Comune di quanto corrisposto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

Art.8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune o suo delegato, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

3. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delle entrate comunali la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla individuazione del funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'imposta di soggiorno.

Art.9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 6, 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 e l'Autorità competente è individuata nel Servizio Sviluppo Economico.

Art.10 - Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente a norma di legge.

Art.11 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo ed il gestore della struttura ricettiva, possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede comunque al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Art.12 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, fatta eccezione per quelle disciplinate dall'art. 9, comma 3 del presente Regolamento.

Art.13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2015. In fase di prima applicazione, limitatamente all'anno di imposta 2015, le Deliberazioni di cui all'art. 4 e 5 del presente Regolamento, potranno essere adottate entro il 30 novembre 2014.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno diciannove del mese di novembre dell'anno duemilaquattordici, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, che sotto la presidenza del Sindaco, Dr. Mario Bruno, la presenza degli Assessori:

	P	A
Dr.ssa Antonina Ansini	X	
Dr. Raimondo Cacciotto	X	
Sig. Giovanni Cherchi	X	
Dr.ssa Gabriella Esposito	X	
Sig.ra Natacha Lampis	X	
Avv. Raffaele Salvatore	X	

e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonino Puledda, ha approvato all'unanimità la seguente proposta di deliberazione dei Servizi Sviluppo Economico, Turismo e Finanze e Tributi.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 è stata introdotta la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

CONSIDERATO

- che ai sensi del sopracitato articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, tale imposta deve applicarsi, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

N. 149

del 19.11.2014

OGGETTO:
IMPOSTA DI
SOGGIORNO:
DETERMINAZIONE
TARIFFE E
DESTINAZIONE
RISORSE DERIVANTI
DAL PRESUNTO
GETTITO IN ENTRATA

N. _____

Pubblicata all'Albo
Pretorio *on line* del
Comune per gg. 15 dal

20.11.2014

- che il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del D.Lgs 14.03.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- che, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 23/2011, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

VISTA

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 19.09.2014, con la quale l'Amministrazione comunale manifestava la volontà di avvalersi della possibilità fornita dal citato articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, a partire dal 2015, proponendo – contestualmente - al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento atto a disciplinarne i presupposti, la misura, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di riscossione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21.10.2014, con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Alghero, approvandone contestualmente il Regolamento.

ATTESO che, con il medesimo atto, il Consiglio Comunale deliberava:

- 1) di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio dell'approvata deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011;
- 2) di dare mandato alla Giunta Comunale di provvedere alla puntuale determinazione delle tariffe afferenti l'imposta di soggiorno secondo i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del relativo regolamento, nonché nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 19.09.2014;
- 3) di dare atto che, unitamente alla determinazione delle tariffe di cui sopra, la Giunta Comunale dovrà provvedere alla quantificazione del gettito annuo atteso dalla riscossione della imposta di soggiorno nelle annualità 2015-2016-2017; ciò anche ai fini della successiva predisposizione degli idonei stanziamenti in bilancio, in parte entrata e in parte spesa, nei corrispondenti esercizi finanziari.

PRESO ATTO che i dati relativi ai flussi turistici ad Alghero ed in Provincia di Sassari riferiti all'anno 2013, comunicati dai gestori delle strutture ricettive al competente Servizio provinciale ai fini ISTAT e le conseguenti analisi ponderate del gettito annuo atteso dalla riscossione della imposta di soggiorno, consentono di quantificare in € 900.000,00 l'introito presunto complessivamente ottenibile per effetto della applicazione della imposta di cui è caso;

RITENUTO di dover quantificare, per il principio della prudenza e della competenza economica e sulla scorta della tendenza nazionale, il fondo crediti di dubbia esigibilità nella percentuale del 25%;

PRECISATO che il paragrafo 1.2.2.7 del DUP predetermina le caratteristiche salienti della istituenda imposta qualificandola, in ottemperanza alle previsioni della vigente normativa quale contributo, commisurato al soggiorno in Città dei turisti, da destinare in prevalenza al verde, al decoro, alla messa in sicurezza e alla manutenzione dei spazi urbani. Ciò anche al fine di favorire la proposizione e la riqualificazione di un contesto idoneo a favorire gli investimenti, pubblici e privati sul concetto di una ospitalità turistica avanzata che privilegi l'accoglienza e la fruizione dei servizi preservando e valorizzando la bellezza della Città e del suo territorio;

Handwritten signature

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui quantificazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, secondo quanto all'art.13 del Regolamento, in fase di prima applicazione, limitatamente all'anno di imposta 2015, le deliberazioni di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento stesso, potranno essere adottate entro il 30 novembre 2014.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09.09.2014 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2014/2016.

ACQUISITI i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile dei competenti Dirigenti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.

VISTO il T.U.E.L.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000.

VISTO lo Statuto comunale.

DELIBERA

DI DETERMINARE le tariffe relative all'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Alghero, per l'anno 2015, nel seguente modo:

- a) euro 2,00 a pernottamento per persona nelle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori;
- b) euro 1,00 a pernottamento per persona nelle strutture ricettive alberghiere fino a 3 stelle;
- c) euro 0,50 a pernottamento per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta quando non utilizza propri mezzi di pernottamento;
- d) euro 0,30 a pernottamento per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta e nelle aree sosta di caravan e autocaravan con utilizzo di propri mezzi di pernottamento;
- e) euro 0,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive extra-alberghiere.

DI DARE ATTO che:

- nel periodo di alta stagione, individuato dal 1 maggio al 30 settembre, l'imposta verrà applicata nella misura del 100%;
- nel periodo di bassa stagione, individuato dal 1° ottobre al 30 aprile, l'imposta verrà applicata nella misura del 50%.
- sono esenti da pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano per garantire assistenza a persone ricoverate presso i nosocomi cittadini.
- è, altresì, esente dalla imposizione il periodo di permanenza eccedente i primi sette pernottamenti consecutivi.

DI DETERMINARE, a seguito di dettagliata analisi del presumibile gettito in entrata, la ripartizione delle risorse, da allocarsi, in via previsionale, nel predisponendo bilancio 2015 e nelle annualità successive, salvo diversa determinazione delle tariffe in ragione di ciascun anno, quantificate in € 900.000,00 come segue:

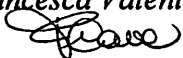
- € 100.000,00 per il sostegno alle attività ricettive, mediante un'efficace lotta all'abusivismo attraverso un progetto occupazione per l'impiego di personale destinato ai controlli ed accertamenti;
- € 5.000,00 per la fornitura in modalità ASP del software di gestione dell'imposta di soggiorno;
- € 570.000,00 per spese correnti relative all'affidamento di servizi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- € 225.000,00 da destinare a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, quantificato nella misura del 25% del presunto gettito;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile della presente deliberazione.

Il Dirigente del Settore II
Dott.ssa Francesca Valentina Caria

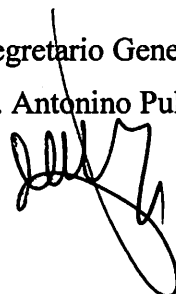


Il Dirigente del Settore V
Ing. Giovanni Spanedda



Approvata dalla Giunta Comunale

Il Segretario Generale
Dott. Antonino Puledda



Il Sindaco
Dott. Mario Bruno

